

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 03 novembre 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 27 ottobre 2021 - n. 14488

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 6.367,15 all'impresa Extreme s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1734497 - Contestuale economia di € 6.632,85 - CUP E75F20000440004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;.

- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Richiamata la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- le caratteristiche dell'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 6 settembre 2021, n. 11744 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del XIII Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 10 settembre 2021, n. 12029 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020

adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

- 24 luglio 2020, n. 9018 che approva le Linee Guida di Rendicontazione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determinazioni in merito ai termini per la rendicontazione»

Richiamato il decreto 05 maggio 2020, n. 5363 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Codice fiscale	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
1734497	EXTREME SRL	03139350163	€ 25.004,62	€ 15.000,00	E75F20000440004	1732958

VISTI gli impegni di spesa di complessivi € 15.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	5129	€ 7.500,00
14.01.203.10855	2020	5130	€ 5.250,00
14.01.203.10873	2020	5132	€ 2.250,00

Dato atto che, relativamente alla domanda ID 1734497 di Extreme s.r.l.:

- il progetto inizialmente approvato prevedeva la partecipazione alle due edizioni della fiera LINEAPELLE previste a febbraio 2020 e settembre 2020;
- il progetto, ai sensi del punto C.4 del bando, avrebbe dovuto essere rendicontato in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla conclusione dell'edizione di settembre, e pertanto entro dicembre 2020;
- a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'edizione di settembre 2020 di LINEAPELLE è stata annullata dall'organizzatore e rinviata a febbraio 2021, ed è stato introdotto un altro evento fieristico analogo con dimensioni più ridotte e differente format, denominato A NEW POINT OF VIEW, da tenersi sempre a settembre 2020;
- la manifestazione A NEW POINT OF VIEW è però risultata, sia nella sua organizzazione e presentazione che nelle intenzioni degli organizzatori e nella percezione delle imprese, un evento distinto e non perfettamente sovrapponibile a LINEAPELLE, e non poteva pertanto essere considerato automaticamente sostitutivo dell'edizione di LINEAPELLE di settembre 2020;
- le Linee Guida di Rendicontazione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», al punto 3.2, prevedono che, nel caso in cui la fiera selezionata venga rinviata da parte dell'organizzatore ad una data successiva, il termine di 90 giorni per la presentazione della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario decorre automaticamente dalla nuova data di conclusione della fiera selezionata;
- in ragione di ciò, per la domanda in oggetto il termine di presentazione della rendicontazione finale risultava pertanto prorogato a 90 giorni successivi al 26 febbraio 2021, data prevista di conclusione dell'edizione di febbraio 2021 di LINEAPELLE;
- successivamente, a causa del perdurare ed aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, l'edizione di febbraio 2021 di LINEAPELLE è stata anch'essa annullata e rinviata all'edizione successiva, per espresso divieto allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in quel periodo;
- l'impresa Extreme s.r.l. non ha potuto pertanto partecipare a tale fiera e, in data 02 aprile 2021, ha rendicontato il progetto per la sola parte che aveva potuto realizzare fino a quel momento, rinunciando a protrarlo oltre;

Dato atto inoltre che, in fase di riaccertamento degli impegni non liquidati dell'esercizio finanziario 2020, per mero errore materiale, gli impegni relativi alla domanda ID 1734497 di Extreme s.r.l. sono stati erroneamente mantenuti a residuo;

Ritenuto pertanto che:

- sia facoltà dell'impresa rinunciare a protrarre oltre il progetto, laddove il continuo annullamento e rinvio dell'evento selezionato derivano da una situazione di forza maggiore non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- la domanda di erogazione sia da considerare accoglibile,

relativamente alla data di presentazione, in quanto inviata entro il termine vigente di 90 giorni dalla data teorica di conclusione del secondo evento previsto, sebbene questo non si sia potuto tenere;

Richiamato l'art. C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del Bando che stabilisce:

- al punto 1, che il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- al punto 2, che Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta costituisce causa di decadenza dall'agevolazione;
- al punto 3, che, qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- al punto 4, che il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì:

- l'art.C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» che stabilisce, tra l'altro, che l'impresa richiedente presenti la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2022, comprensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia);
- l'art. C.4.b relativo alle variazioni che è possibile apportare al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle Linee Guida di rendicontazione;

Richiamato altresì il punto 3.2 delle Linee Guida di Rendicontazione che prevede che:

- se l'annullamento della fiera riduce l'investimento totale al di sotto della soglia minima di € 8.000 richiesta dal bando per l'ammissibilità del progetto, la domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito;
- se l'annullamento della fiera riduce l'importo delle spese presentate in rendicontazione al di sotto della soglia del 60% delle spese inizialmente approvate, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito;
- nel caso in cui, a seguito degli annullamenti, si realizzi una sola partecipazione ad una fiera, si procederà con la rideterminazione del contributo concesso nella percentuale del 50% della spesa, aumentata delle eventuali maggiorazioni riconosciuti a microimprese e startup;

Precisato che poiché l'impresa ha partecipato ad una sola fiera a seguito dell'annullamento da parte dell'organizzatore:

- sono state presentate e ammesse in rendicontazioni spese pari al 50,93%, inferiori al 60% delle spese inizialmente approvate, ma la domanda si considera comunque ammissibile e liquidabile, secondo quanto previsto dalle Linee Guida;
- si è proceduto alla rideterminazione del contributo concesso nella percentuale del 50% della spesa come previsto dalle Linee Guida di Rendicontazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del contributo l'impresa richiedente ha presentato su Bandi on Line, entro la tempistica di cui all'art C.4.a) del bando, la documentazione ivi prevista;

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 03 novembre 2021

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui all'art. B4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda, in fase di esame della rendicontazione, ha verificato la validità della documentazione prevista dall'art. C.4, a) del bando;

Verificato che l'impresa richiedente mantiene i requisiti di ammissibilità di cui all'art. A.3 punto 1 lettere b), c), d) ed e) fino all'erogazione dell'agevolazione e che, ai sensi del punto 3, all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione, sia in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che

- il beneficiario ha partecipato solo all'edizione di febbraio 2020 della fiera LINEAPELLE;
- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti parzialmente gli obiettivi previsti;
- la spesa rendicontata di € 12.734,31, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione,

e che, ai sensi di quanto previsto dal succitato punto 3 dell'art. C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 6.367,15;

Constatato che l'art. C.4 b) del bando al comma 8 prevede che, in caso di progetti ammessi che hanno beneficiato della maggiorazione prevista al punto B.1 «Caratteristiche dell'agevolazione», capoverso 2, per la partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera, l'eventuale partecipazione ad una sola fiera comporta la rideterminazione del contributo, a seguito della perdita della suddetta maggiorazione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9949
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1732958
- Codice variazione concessione COVAR: 619469

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 2 aprile 2021 con protocollo O1.2021.0022702;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa Extreme s.r.l. (codice fiscale 03139350163 e codice beneficiario 993672) per un importo pari ad € 6.367,15 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2020	5129	€ 3.183,58
10855	2020	5130	€ 2.228,50
10873	2020	5132	€ 955,07

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 05 maggio 2020, n. 5363 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 8.632,85 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica Impegno
10839	2020	5129	-€ 4.316,42
10855	2020	5130	-€ 3.021,50
10873	2020	5132	-€ 1.294,93

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (02 aprile 2021) di cui all'art. C.4 comma 1. del bando per approfondimenti istruttori;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 5 maggio 2020, n. 5363;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o 10 settembre 2021, n. 12029 sopra citato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Extreme s.r.l. (c.f. 03139350163) in € 6.367,15;

2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 6.367,15 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
EXTREME S.R.L.	993672	14,01,203,10839	2020/5129/0		3.183,58
EXTREME S.R.L.	993672	14,01,203,10855	2020/5130/0		2.228,50
EXTREME S.R.L.	993672	14,01,203,10873	2020/5132/0		955,07

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 8.632,85 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14,01,203,10839	2020	5129	0	-4,316,42	0,00	0,00
14,01,203,10855	2020	5130	0	-3,021,50	0,00	0,00
14,01,203,10873	2020	5132	0	-1,294,93	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 5 maggio 2020, n. 5363 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini